

CAMERA DEI DEPUTATI N. 807

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSI MARIA MADDALENA, NENNI GIULIANA, VIVIANI LUCIANA, IOTTI LEONILDE, FLOREANINI GISELLA, GATTI CAPORASO ELENA, BORELLINI GINA, NOCE TERESA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, MEZZA MARIA VITTORIA, GALLICO SPANO NADIA, POLLASTRINI ELETTRA, GRASSO NICOLOSI ANNA, DE LAURO MATERA ANNA, BEI CIUFOLI ADELE, DIAZ LAURA, RAVERA CAMILLA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, MARCHIONNI ZANCHI RENATA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA

Annunziata il 12 aprile 1954

Per la tutela giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema giuridico e assistenziale riguardante la situazione dei cosiddetti « figli illegittimi » è stato oggetto di varie proposte di legge presentate durante la passata legislatura; altre proposte sull'argomento attendono l'esame delle competenti commissioni.

Nel riproporre questo tema legislativo ci siamo scostati dall'indirizzo finora seguito, affrontando la complessa materia nella sua sostanza giuridica, invece di muovere da questioni marginali. La presente proposta di legge vuol introdurre nel Codice civile norme che meno si discostino dalla linea segnata dalla Costituzione, di cui l'articolo 30 dice:

« È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio ».

« Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti ».

« La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile coi diritti dei membri della famiglia legittima ».

« La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità ».

L'affermazione contenuta nel primo comma è certamente dettata da una esigenza di equità: nessuna minorazione giuridica dovrebbe essere fatta a chi, nascendo in una società civile, è investito dei diritti che la società riconosce a tutti i suoi membri, né può essere soggetto a sanzioni senza aver compiuto atti di cui possa essergli attribuita la responsabilità.

Di conseguenza, non si dovrebbe neppure parlare di possibilità del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio; essendo questo primo comma formulato in modo da rilevare esplicitamente la precedenza del dovere sul diritto — il diritto è la conseguenza dell'adempimento del dovere — non dovrebbe coerentemente esser posto alcun divieto.

Ma l'assolutezza della prima affermazione è attenuata dalla riserva formulata nel terzo e dalla indicazione contenuta nel quarto comma; riserva e indicazione di cui il legislatore deve tener conto senza tuttavia lasciar cadere l'affermazione del principio. L'esigenza di giu-

stizia nei riguardi dei figli nati fuori del matrimonio dev'essere subordinata alla necessità di salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima; ma tale subordinazione non può essere interpretata come totale negazione del dovere-diritto che compete al genitore: altrimenti, l'intero articolo 30 risulterebbe del tutto ozioso.

Nel formulare la presente proposta di legge, che doveva stabilire una misura e segnare dei limiti, abbiamo dovuto tener conto di una molteplicità di fattori inerenti sia alle reali contingenze sia alla tradizione della dottrina e del costume. Ma abbiamo creduto di non dover rinunciare a tradurre in norma di legge la nostra aspirazione ad una più equa considerazione dei valori umani; di non dover rinunciare, soprattutto, al principio fondamentale che la persona è il soggetto primo di ogni valore. Se ci troviamo nella necessità di far ricorso ad una casistica limitatrice dei diritti della persona — accettando così un criterio di discriminazione che pur non ci soddisfa — dobbiamo almeno far sì che il limite sia segnato dalla meditata valutazione della situazione di fatto, non da pregiudizi invecchiati o da un complesso di interessi che non meritano di essere tutelati.

Ora, chiunque deve constatare che le norme contenute nel titolo VII, capo II, del Codice civile contraddicono sia il principio di equità che riconosce l'eguaglianza di diritti originari alla persona umana, sia la contingente realtà di fatto che, pur imponendo l'attenta cautela nella considerazione di tutta la materia, richiede per essa una sistemazione che avvicini l'attuazione del principio affermato nella Costituzione e risponda alla maturità della consapevolezza morale e del costume civile.

* * *

Non intendiamo soffermarci a ricordare i numerosi precedenti della presente proposta di legge. Dalla promulgazione del Codice napoleonico ad oggi, il tentativo di cancellare o di attenuare l'ingiusto rigore con cui in esso erano trattati i nati fuori del matrimonio, è stato frequentemente e variamente ripetuto. Il nostro Codice del 1865 non tenne conto della validità delle molte critiche già fino allora avanzate, e solo il Codice del 1942 accolse parzialmente — nella misura dettata da una cautela eccessiva — le richieste che giuristi, sociologi e legislatori avevano più volte presentato, interpretando larghi movimenti di opinione pubblica.

Le norme qui formulate non dicono quindi nulla — o quasi nulla — di sostanzialmente nuovo. La vasta letteratura sull'argomento, le frequenti discussioni svoltesi negli ultimi anni, in congressi e convegni di esperti e sulla stampa, hanno ormai efficacemente espresso la necessità di introdurre nel nostro Codice civile modificazioni atte ad allargare le misure di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, e di dare alle disposizioni legislative in materia una più organica coerenza.

Abbiamo voluto contenere le modificazioni nei limiti indicati dalla situazione sociale ed anche parlamentare; e perciò confidiamo che le norme qui proposte possano riscuotere il consenso di tutti i Colleghi.

* * *

La prima parte della presente proposta di legge (paragrafo I) modifica il titolo VII, capo II del Codice civile e contiene le norme che più propriamente si riferiscono alla situazione giuridica dei nati fuori del matrimonio.

I primi due articoli, che non corrispondono ad articoli del codice vigente, introducono in questo un divieto e un'affermazione di diritto derivati dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 30 della Costituzione.

Il divieto riguarda l'uso del termine di « illegittimo » negli atti pubblici. Tale qualifica, attribuita ai nati fuori del matrimonio, esprime una nozione contrastante con retto senso giuridico; nel contempo l'uso di essa condiziona un atteggiamento che la coscienza morale respinge. Fuori della legge, infatti, non può essere l'esistenza, la presenza umana, ma l'atto di cui la persona è responsabile. Definire l'effetto di un comportamento secondo la qualifica da attribuire al comportamento stesso, è un assurdo logico; nel caso in cui l'effetto è una realtà e un valore e sé stante, indipendente della causa che l'ha originato, ed è addirittura un'intera esistenza umana, l'assurdo logico si converte in grave pregiudizio morale.

Il divieto formulato dall'articolo primo non è privo di riflessi nella realtà dei fatti: una pratica conseguenza dovrà aversi nell'auspicata riforma del sistema di assistenza dell'infanzia il quale è oggi, per legge, imperniato sulla distinzione fra figli legittimi e illegittimi.

Anche per il secondo articolo — il quale riconosce al padre e alla madre che esercitano i doveri e i diritti derivanti dalla patria potestà la qualifica di capo-famiglia — dall'affermazione di principio scaturisce la possibilità

di applicazione pratica: in molti posti di lavoro la madre nubile che provvede al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, non solo non gode degli assegni familiari, ma deve occultare la presenza del figlio stesso, per non pregiudicare la sua situazione professionale.

L'articolo 3 contempla una materia già ripetutamente discussa fin dalla promulgazione del Codice civile del 1865: il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, da parte dei genitori coniugati. (È eliminata la qualifica di adulterini, per la stessa ragione che vieta l'uso della qualifica di illegittimi).

Il problema che qui si presenta è quello di permettere al genitore di adempiere ad un suo preciso dovere, nella misura in cui l'abrogazione di norme inibenti non comporti una diminuzione dei diritti della famiglia fondata sul matrimonio. All'articolo 252 del Codice civile vengono qui proposte alcune aggiunte rilevanti.

1°) È ammessa la possibilità del riconoscimento nel caso che il matrimonio del genitore sia sciolto, non solo per effetto della morte dell'altro coniuge, ma anche per sentenza passata in giudicato. È assurdo che mentre la legge prevede — sia pure in un numero ristretto di casi — la possibilità di scioglimento del matrimonio, anche per delibazione di sentenza di divorzio pronunciata all'estero, di questa limitata possibilità non possa fruire proprio chi è del tutto incolpevole di una situazione irregolare.

2°) Nel caso in cui la nascita di un figlio fuori del matrimonio avvenga senza che il vincolo coniugale sia stato spezzato — *de facto* e *de jure* — la possibilità del riconoscimento è condizionata all'assenso dell'altro coniuge.

3°) Quando, all'epoca cui risale il concepimento il genitore coniugato sia stato separato dall'altro coniuge e vi sia stata notoriamente la convivenza *more uxorio* fra i genitori, la nascita del figlio non può ascrivarsi a causa della disintegrazione della famiglia legittima, né la possibilità del riconoscimento, da parte del genitore coniugato, può rappresentare una diminuzione dei diritti dei membri di essa: diritti ed interessi regolati o da regolare mediante le procedure consuete, del tutto estranee al fatto che il genitore coniugato dichiara la propria responsabilità verso una nuova vita.

L'articolo 4 riguarda l'attribuzione della patria potestà.

A questo proposito giova sottolineare che il nostro Codice civile, secondo una terminologia che ci riconduce all'origine del concetto

e alla lontana tradizione non più aderente alla realtà di fatto, oltre che all'istanza morale, parla esclusivamente dei « diritti derivanti dalla patria potestà ». Ovviamente, il « potere » del genitore di esser guida ai figli e giudice dei loro interessi, non è che il riflesso del suo dovere di allevarli ed educarli. È quindi giusto ed opportuno che, per i figli nati fuori del matrimonio, la potestà sia attribuita a quello dei due genitori che dia maggiore garanzia di volontà e di continuità nell'adempimento del suo dovere. Nel caso di riconoscimento congiuntivo, la patria potestà rimane, secondo la legge ed il costume, attribuita al padre, ma nel caso di riconoscimento separato, una ragione di equità, oltre che una più esatta valutazione dell'interesse del figlio, suggerisce l'attribuzione della patria potestà al genitore che per primo ha compiuto l'atto del riconoscimento. Questa semplice norma — già accolta nel Codice francese — può impedire che un tardivo atto di resipiscenza, a volte un calcolo interessato, sia sufficiente a dare al padre il potere di sottrarre il figlio alla guida di una madre che da sola, forse per anni, ha provveduto alla sua vita e al suo avvenire. Abbiamo però voluto tener conto anche dei casi — non infrequenti — in cui il riconoscimento paterno non è solo un atto formale, ma una decisione responsabile: l'articolo 4 stabilisce che è sufficiente la dichiarazione resa dalla madre davanti all'ufficiale di stato civile, perché la patria potestà sia trasferita al padre.

Con l'articolo 5 e l'articolo 8, la presente proposta di legge affronta la questione più lungamente e clamorosamente discussa: la ricerca della paternità. Da oltre mezzo secolo, a lunghi intervalli, la Camera ha più volte preso in esame tale questione; in questa e in ogni sede, nella letteratura giuridica e nella pubblicistica, il dibattito sullo scottante argomento ha rilevato gli atteggiamenti più contraddittori.

Non possiamo rinviare indefinitamente il compito di dare una soluzione, almeno parziale, anche di questo problema, cui l'articolo 30 della Costituzione ci richiama nel suo ultimo comma; « La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità ».

Nella ricerca di una soluzione realistica, abbiamo distinto due aspetti, implicanti due diverse possibilità: secondo il primo aspetto, la natura giuridica del vincolo parentale risulta pienamente attraverso la dichiarazione giudiziale della paternità; per il secondo, il rapporto di fatto fra il figlio e il genitore, rapporto non riconosciuto o non riconoscibile

de jure, può avere una conseguenza meramente pecuniaria, con l'azione per la corresponsione degli alimenti.

L'articolo 5, lasciando inalterata la formulazione dell'articolo 269 del Codice civile vi aggiunge un ultimo punto: oltre i casi già previsti per la ricerca giudiziale della paternità, enumera le circostanze che già erano state comprese nei progetti di legge Scialoja del 1910 e Meda nel 1912.

L'articolo 8 modifica sostanzialmente l'articolo 279, che contempla l'azione giudiziale per la corresponsione degli alimenti al figlio naturale. Tale azione è ammessa anche nei casi in cui il riconoscimento è vietato, o in cui non sia stata promossa o non sia stata ammessa la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale. L'ultimo comma prevede l'allargamento della possibilità della ricerca della paternità, al solo fine degli alimenti, a tutti i casi in cui sia provato che, all'epoca a cui risale il concepimento, esistesse una relazione sessuale fra le persone che si assumono come genitori. È inoltre esplicitamente dichiarato che il compito di promuovere l'azione per gli alimenti compete anche all'Ente a cui per legge spetta l'assistenza dei nati fuori del matrimonio.

L'articolo 6 modifica gli articoli 271, 272 e 273 del Codice civile, nell'intento di coordinare le disposizioni in esse contenute alle modificazioni apportate agli articoli precedenti. La sola innovazione di rilievo è nella facoltà, attribuita all'Ente a cui spetta per legge l'assistenza del figlio naturale, di promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità e nella prescrizione fatta all'Ente stesso del compito di prestare la propria assistenza alla madre naturale nell'espletamento delle pratiche legali.

L'articolo 7 ammette la possibilità di ricorso contro il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale.

Gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 modificano, semplificandola, la procedura della legittimazione.

* * *

La seconda parte della presente proposta di legge (paragrafo II), si collega, nell'intento e nel fine, alla prima parte, più direttamente riferita alla tutela giuridica dei nati fuori del matrimonio. Con il rinnovamento delle forme dell'istituto dell'adozione si compie un notevole passo avanti nella difesa del diritto dell'infanzia; diritto che si converte nel dovere e nell'interesse sociale di assicurare ad

ogni nato le condizioni di vita necessarie al suo normale sviluppo, alla retta formazione dell'uomo e del cittadino.

La prima parte della legge proposta provvede alla difesa del figlio naturale con lo stabilire più larghe possibilità al riconoscimento del naturale rapporto parentale; la seconda, col facilitare il costituirsi della famiglia di adozione.

Anche su questo punto ci richiamiamo al citato articolo della Costituzione, il cui ultimo comma dice:

« Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti ».

L'imperativo morale di assicurare a tutti i nati il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, impegna i legislatori a stabilire i modi per cui il compito dei genitori possa trasferirsi ad istituti o a persone capaci di assolverlo; il riordinamento dell'istituto di adozione è, a nostro avviso, uno dei mezzi per far fronte a tale impegno; crediamo sia il mezzo più efficace. I risultati delle moderne ricerche psicologiche e pedagogiche concordano nell'indicare, come condizioni fondamentali del sano sviluppo fisico e mentale del bambino, il calore affettivo e protettivo del focolare domestico. D'altra parte, secondo notizie e dati di fonte sicura risulta che, per ogni bambino non riconosciuto dai genitori naturali oppure da questi abbandonato, vi è una famiglia disposta ad offrirgli la possibilità di iniziare e percorrere il cammino della vita nelle condizioni più prossime alla norma comune. Ma le disposizioni vigenti in materia di adozione scoraggiano un gran numero di persone, il cui desiderio di far proprio un figlio senza genitori è frustrato da un complesso di divieti e di difficoltà procedurali; né l'istituto dell'affiliazione risulta una sufficiente correttivo, in quanto implica la costante minaccia di ingerenza dei genitori naturali nel rapporto familiare ch'esso stabilisce.

Le norme qui proposte modificano il titolo VIII del Codice civile e si raggruppano in due capitoli: il primo dispone sull'adozione in genere, il secondo provvede a facilitare la procedura di adozione nei riguardi dei nati fuori del matrimonio non riconosciuti, o abbandonati o affidati alla pubblica assistenza.

Il primo capitolo è composto di cinque articoli, bastanti, a nostro avviso, ad adeguare alle mutate condizioni ed esigenze familiari e sociali quell'istituto dell'adozione che sorse dal bisogno di allargare e convalidare i vincoli di parentela e, attraverso i tempi, venne configurandosi come opportuno mezzo per ga-

rantire la solidità e la continuità degli interessi legati al patrimonio.

L'articolo 14 riduce le condizioni dell'adozione a due sole: che l'adottante abbia compiuto l'età di trenta anni e che la sua età superi di almeno diciotto anni quella dell'adottando. La diminuzione del limite massimo di età per fruire della facoltà di adottare è in relazione alla soppressione della seconda condizione stabilita nell'articolo 291 del Codice civile che non vi siano figli legittimi o legittimati. Il divieto di dare ai propri figli qualche fratello adottivo e di accogliere nella propria casa figli di adozione quando vi sia ancora la possibilità e la probabilità di procreare, non è dettato da alcun serio interesse umano e sociale; può invero essere suggerito dalla preoccupazione di salvaguardare l'interesse dei figli legittimi di concorrere essi solo alla successione.

Nulla vieta che alle norme contenute nel libro II del Codice civile per regolare la successione degli adottati, siano aggiunte disposizioni restrittive. Ciò che maggiormente importa è di non precludere a molti bambini senza famiglia l'ingresso in una casa di coniugi ancor giovani, desiderosi di aver un figlio, o anche numerosi figli, e aventi la possibilità morale ed economica di assicurare ad essi, con un serio legame affettivo, il mantenimento, l'istruzione, l'educazione.

L'articolo 15 toglie il divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio da parte dei loro genitori naturali. Crediamo sia questa una limitazione inutile ed ingiusta: un genitore che non abbia riconosciuto il figlio ha la facoltà di adottarlo, di dargli cioè una regolare situazione familiare anche quando non gli sia possibile la legittimazione; non lo può fare se il figlio sia stato da lui riconosciuto.

L'articolo 16 abroga il primo comma dell'articolo 294 del Codice civile; è assurdo che si possano adottare più figli con un medesimo atto e non con atti successivi.

L'articolo 17, con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 297 del Codice civile, stabilisce la facoltà del tribunale di autorizzare l'adozione anche quando manchino gli assensi richiesti: non son rari i casi in cui, in contrasto con l'interesse dell'adottando, i genitori di questo, oppure il coniuge dell'adottante, rifiutino l'assenso senza giustificato motivo.

L'articolo 18 attribuisce al Tribunale la competenza nei provvedimenti di adozione, eliminando la sconcertanza esistente fra le norme contenute nel capo I e quelle del capo II del titolo VIII del Codice civile.

Il capo II del secondo paragrafo riconduce all'istituto dell'adozione alcune disposizioni comprese nel Codice sotto il titolo dell'affiliazione. La ragione di ciò appare evidente quando si consideri che l'adozione offre la garanzia di un solido e duraturo rapporto familiare e salvaguarda in tal modo i diritti e gli interessi così dell'adottante come dell'adottato.

Così viene attribuita al giudice tutelare, anziché al Tribunale, la competenza di provvedere su domanda di adozione nei riguardi di fanciulli che non abbiano compiuto i 12 anni e siano figli naturali non riconosciuti; ed in genere di tutti i fanciulli sui quali i poteri tutelari sono esercitati dall'Ente a cui per legge spetta la loro assistenza (articolo 19).

Le forme, gli effetti, la procedura di questo tipo di adozione costituiscono gli oggetti degli articoli seguenti, dal 20 al 27: il criterio che ha dettato le norme in essi contenute è quello di facilitare le pratiche legali e di abbreviare il tempo necessario al loro compimento. Ove si consideri la delicatezza di tutta la materia, il cui interesse investe la vita e l'avvenire di centinaia di migliaia di bambini, si deve convenire sull'opportunità dei provvedimenti proposti: i quali, mentre rendono agile e rapida la procedura legale, stabiliscono le misure necessarie ad operare con cauta avvedutezza. A questo proposito, è da notare il rilievo dato all'intervento dell'ente di pubblica assistenza: i brefotrofi, a mezzo dei loro servizi sociali, e le Amministrazioni provinciali, da cui i brefotrofi dipendono, a mezzo dei loro uffici legali, assicurano la necessaria competenza per esperire le indagini preliminari, per decidere sulle condizioni e capacità dei richiedenti l'adozione e per collaborare col giudice tutelare nell'espletamento delle pratiche relative.

L'ultimo articolo abroga le disposizioni contenute nei titoli VII, VIII e XI del Codice civile che siano in contrasto con le norme contenute nella proposta di legge. Non crediamo opportuno siano abrogate le disposizioni che regolano l'affiliazione, anche se pensiamo che l'adozione, facilitata nella più larga misura possibile, meglio risponda alle reali esigenze delle parti interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

PARAGRAFO I

(*Modificazioni al titolo VII, capo II, del Codice civile*).

ART. 1.

(*Divieto dell'uso della qualifica di illegittimo*).

È vietato l'uso, negli atti pubblici del termine di « illegittimo » riferito ai nati fuori del matrimonio.

ART. 2.

(*Della famiglia naturale*).

Sia il padre naturale, sia la madre naturale che, avendo riconosciuto il figlio, eserciti regolarmente i doveri e i diritti derivanti dalla patria potestà, gode, a tutti gli effetti, della qualifica di capo-famiglia.

ART. 3.

(*Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio da parte dei genitori coniugati*).

Il 2° comma dell'articolo 252 del Codice civile è così modificato:

« I figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, quando il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge o per sentenza passata in giudicato. Possono essere altresì riconosciuti dal genitore ancora unito in matrimonio, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che al riconoscimento sia dato l'assenso dell'altro coniuge;

b) che nel tempo a cui risale il riconoscimento, il genitore fosse separato dal coniuge e vivesse notoriamente *more uxorio* con l'altro genitore ».

ART. 4.

(*Poteri dei genitori*).

L'articolo 260 è così modificato:

« Quando un figlio naturale sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori questi ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale.

Se il riconoscimento è fatto dai due genitori separatamente, la patria potestà è attribuita al genitore che per primo ha fatto il ri-

conoscimento. La madre che abbia, per prima, riconosciuto il figlio, può, con dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile, rinunciare alla patria potestà a favore del padre. Della rinuncia sarà, a cura dell'ufficiale di stato civile, inviata copia al tribunale e al giudice tutelare.

Ove l'interesse del minore lo esiga, il tribunale, su istanza di uno dei genitori, o di prossimi congiunti, o del pubblico ministero o anche d'ufficio, può trasferire l'esercizio dei diritti della patria potestà al genitore che non ne era il titolare, negare ad entrambi i genitori il diritto stesso, o limitare il potere dell'esercente la patria potestà ».

ART. 5.

(Dichiarazione giudiziale della paternità).

L'articolo 269 è modificato nel senso che alla enunciazione dei casi previsti per la dichiarazione giudiziale della paternità, è aggiunto il seguente:

« 5° quando, al tempo del concepimento, abbia concorso con la relazione sessuale una delle seguenti circostanze:

- a) promessa di matrimonio;
- b) posizione di autorità e di fiducia;
- c) relazioni domestiche ».

ART. 6.

(Azione per la dichiarazione di paternità e maternità naturali).

Gli articoli 271, 272 e 273 vengono modificati, nella sostanza e nell'ordine, come segue:

Art. 271. — « L'azione per ottenere la dichiarazione di paternità naturale può essere promossa dalla madre, quando questa abbia riconosciuto il figlio o dal tutore. Può essere promossa anche dall'Ente cui spetta per legge l'assistenza del figlio naturale. L'Istituto stesso deve prestare la propria assistenza nelle pratiche legali di riconoscimento ed ha veste per esperire esso stesso le relative azioni ».

Art. 272. — « La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 269.

Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.

L'azione per ottenere la dichiarazione di maternità naturale può essere promossa dal padre che abbia riconosciuto il figlio o dal tutore. Il giudizio dovrà essere integrato dalla

presenza dello istituto di assistenza per l'opportuna tutela degli interessi del minore.

Quando il figlio abbia raggiunto l'età di anni sedici, occorre il suo consenso per promuovere e proseguire l'azione per ottenere la dichiarazione di paternità o maternità naturale. Per l'interdetto, l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice tutelare ».

Art. 273-bis. — « L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità e la maternità naturale può essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età, e, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 252, dalla data dello scioglimento del matrimonio, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine l'azione può essere promossa dai discendenti legittimi di lui. Nei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 269 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato dal comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità. L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai suoi discendenti. Se egli è morto in età minore l'azione può essere promossa dai suoi discendenti ».

ART. 7.

(Ammissibilità dell'azione).

L'articolo 274, comma secondo, è modificato nel senso che vengono soppresse le parole « il decreto non è oggetto a reclamo ».

ART. 8.

(Alimenti).

L'articolo 279 è così modificato:

« L'azione per ottenere gli alimenti può essere promossa, nell'interesse del figlio, dal genitore che esercita la patria potestà nei confronti dell'altro presunto genitore. Può essere promossa altresì dall'ente cui spetta per legge l'assistenza, nei confronti del genitore o dei genitori presunti.

Tale azione è ammissibile anche nei casi in cui il riconoscimento è vietato, o in cui non sia promossa, non sia stata ammessa o non sia stata ammissibile l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali, purché si verifichi una delle seguenti circostanze:

1°) che la paternità o la maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2°) che la paternità o la maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3°) che la paternità o la maternità risulti da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori;

4°) che il fatto accertato della maternità non sia stato o non possa essere stato seguito all'atto di riconoscimento del figlio;

5°) che al tempo a cui risale il concepimento fosse notoria la relazione sessuale delle persone che si assumono come genitori ».

ART. 9.

(Legittimazione).

Il secondo comma dell'articolo 280 è modificato come segue:

« La legittimazione avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per sentenza della Corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha residenza ».

ART. 10.

(Condizioni per la legittimazione per giudizio della Corte d'appello).

L'articolo 284 è modificato come segue

« La legittimazione può essere concessa con sentenza della Corte d'appello quando concorrano le seguenti condizioni:

1°) che sia domandato dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata nel 2° comma dell'articolo 250;

2°) che, qualora il genitore che domanda la legittimazione abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, o discendenti da essi, la istanza sia proposta anche in loro contraddittorio, con la nomina, se del caso, di un curatore speciale ».

Restano inalterati i punti 3 e 4.

ART. 11.

(Procedura).

L'articolo 288 viene modificato come segue:

« La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere diretta al presidente della Corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha residenza. La Corte, sentito il pubblico ministero, esamina se concorrono le condizioni stabilite dagli articoli precedenti e conseguentemente delibera sulla domanda di legittimazione.

Quando la Corte dichiara respinta la domanda, il richiedente può ricorrere alla Cor-

te di cassazione. Questa, richiamati gli atti dalla Corte di appello delibera in Camera di Consiglio ».

ART. 12.

(*Impugnazione*).

L'articolo 289 è soppresso.

ART. 13.

(*Legittimazione*).

L'articolo 290 è modificato nel senso che alla formula « decreto reale » viene sostituita la formula « sentenza della Corte di appello ».

PARAGRAFO II.

CAPO I.

DELLA ADOZIONE

(*Modificazione al titolo VIII del Codice civile*).

ART. 14.

(*Condizioni dell'adozione*).

L'articolo 291 è così modificato:

« L'adozione è permessa alle persone che hanno compiuto i trenta anni di età e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare ».

ART. 15.

(*Adozione dei figli nati fuori del matrimonio*).

L'articolo 293 è così modificato:

« I figli nati fuori del matrimonio possono essere adottati dai loro genitori, qualora il tribunale riconosca che l'adozione convenga al figlio.

Il riconoscimento posteriore all'adozione non ha effetto se non ai fini della legittimazione ».

ART. 16.

(*Pluralità di adottati e di adottanti*).

Il primo comma dell'articolo 294 è soppresso.

ART. 17.

(*Assenso del coniuge e dei genitori*).

All'articolo 297 è aggiunto il seguente comma:

« Quando venga negato l'assenso di cui ai due comma precedenti, il tribunale, su istanza dell'adottante, in Camera di Consiglio, sentiti gli interessati, potrà — ove si manifesti

ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando il mancato assenso — sostituire la propria autorizzazione al mancato assenso stesso, con decreto motivato ».

CAPO II.

DELLA ADOZIONE DEI MINORI NON RICONOSCIUTI DAI GENITORI NATURALI E DEI MINORI AFFIDATI ALLA PUBBLICA ASSISTENZA

(Modificazione al titolo VIII e al titolo XI).

ART. 18.

(Competenza del giudice tutelare).

Compete al giudice tutelare di provvedere su domanda di adozione di fanciulli che non abbiano compiuto i dodici anni, e non siano riconosciuti dai genitori naturali, e di fanciulli sui quali i poteri tutelari sono esercitati dall'ente a cui per legge spetta la loro assistenza.

ART. 19.

(Procedura).

La persona che intende adottare un minore nelle condizioni di cui all'articolo precedente, ne fa domanda all'ente che esercita i poteri tutelari. Lo stesso ente raccoglie accurate informazioni sulle condizioni fisiche, morali, familiari ed economiche del richiedente; sentiti, se del caso, i prossimi parenti del minore e il minore stesso, se questi è in grado di esprimere il suo avviso, provvede a dare in affidamento il minore al richiedente. Trascorso un anno, se da un accurato accertamento risulta che la situazione fatta all'affidato è soddisfacente, trasmette la domanda al giudice tutelare, accompagnandola col motivato parere, ed eventualmente con opportuni suggerimenti circa l'allevamento e l'educazione del minore.

Il provvedimento che accoglie la domanda di adozione deve essere omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero ».

ART. 20.

(Consenso dei genitori).

Quando il minore di cui viene richiesta la adozione sia un figlio riconosciuto e abbandonato dai genitori naturali, il giudice tutelare può accogliere la domanda solo se vi sia l'assenso dei genitori stessi, salvo che questi si siano resi irreperibili.

Il richiedente la cui domanda sia stata respinta dal giudice tutelare, per mancato assenso dei genitori dell'adottando, può chiedere al tribunale l'applicazione dell'articolo 17 della presente legge.

ART. 21.

La persona che abbia provveduto all'allevamento di un minore non riconosciuto dai genitori, oppure che eserciti i poteri tutelari su un fanciullo riconosciuto e abbandonato dai genitori naturali o su un orfano di entrambi i genitori, senza che le sia stato affidato dall'ente di pubblica assistenza, può far istanza di adozione al giudice tutelare.

ART. 22.

(Assenso all'adozione).

Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge. Se il coniuge è nell'impossibilità di manifestare la sua volontà, ovvero se, essendovi la separazione legale, rifiuta l'assenso, il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare l'adozione anche in mancanza dell'assenso.

ART. 23.

(Incapacità).

Non può essere accolta l'istanza di adozione di chi si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste dall'articolo 350 del Codice civile.

ART. 24.

(Cognome dell'adottato).

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio solo nel caso che egli sia figlio legittimo o legittimato. L'adottato che sia figlio naturale anche riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante.

Se l'adozione è compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

ART. 25.

(Divieto di riconoscimento).

I genitori naturali non possono riconoscere il figlio dopo che questi sia stato adottato.

ART. 26.

La revoca dell'adozione, la cessazione della patria potestà dell'adottante, la cessazione degli effetti dell'adozione sono regolati dagli articoli 303, 306, 307, 308, 309, 310.

ART. 27.

Sono abrogate le norme contenute nei titoli VII, capo II, VIII e XI del Codice civile che siano in contrasto con le norme dettate dalla presente legge.